



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 marzo 2013
(OR. en)**

6517/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0363 (NLE)**

**AGRI 94
PROBA 7
OC 72**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da prendere a nome dell'Unione, nel Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 6.3.2013

DECISIONE DEL CONSIGLIO N. .../2013/UE

del

**che stabilisce la posizione da prendere a nome dell'Unione,
nel Consiglio internazionale dello zucchero
con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando che l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 è stato concluso con la decisione 92/580/CEE¹ del Consiglio ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993 per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995. Da allora è stato regolarmente prorogato per successivi periodi di due anni. Prorogato da ultimo con decisione del Consiglio internazionale dello zucchero nel giugno 2011, l'accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2013. Un'ulteriore proroga è nell'interesse dell'Unione. È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta l'Unione in seno al Consiglio internazionale dello zucchero, sia autorizzata a votare a favore della proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15.

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero consiste nel votare a favore della proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un ulteriore periodo massimo di due anni.

La Commissione è autorizzata ad esprimere tale posizione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente
